

XVII legislatura

A.S. 2345

"Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Maggio 2016

n. 133



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2016). Nota di lettura, «A.S. 2345 "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL133, maggio 2016, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Articoli 1 e 2 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee).....	1
Articolo 3 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive)	3
Articolo 4 (Termini, procedure, principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero).....	4
Articolo 5 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare)	5
Articolo 6 (Principio e criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE)	7
Articolo 7 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di sanzioni in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti).....	8
Articolo 8 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede un procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione)	10
Articolo 9 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio).....	11
Articolo 10 (Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali)	16
Articolo 11 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta)	17
Articolo 12 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE)	19

Articolo 13 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento(UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine)	20
Articolo 14 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base).....	21
Articolo 15 (Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2006/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, e per l'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006)	23
Articolo 16 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)	27
Articolo 17 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera).....	28
Articolo 18 (Attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio)	29
Articolo 19 (Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato)	30
Articolo 20 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno)	31
Articolo 21 (Attuazione della direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio).....	32

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015, approvato, con modifiche, in prima lettura dalla Camera dei Deputati il 27 aprile 2016, è al momento sprovvisto di RT aggiornata alle modifiche approvate, completa dell'allegato riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articoli 1 e 2 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)

L'articolo 1 delega il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per dare attuazione alle direttive comunitarie indicate negli appositi allegati A e B.

Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B nonché quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A nel caso in cui prevedano il ricorso a sanzioni penali devono essere trasmessi alla Camera e al Senato per il parere dei competenti organi parlamentari.

Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste dai decreti legislativi nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle relative direttive. Alla relativa copertura:

- si provvede, in via principale, con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni;
- nel caso in cui i predetti oneri non possano essere coperti con le risorse già disponibili a normativa vigente, si provvede a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea¹, istituito nello stato di previsione del MEF con l'articolo 41-*bis* della legge 234/2012.
- qualora la dotazione del predetto Fondo per il recepimento della normativa europea si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri dovrebbero essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 196/2009.

L'articolo 2 delega il Governo ad emanare decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative. La delega deve essere esercitata in coerenza con i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 234/2012. Fra questi si segnalano la previsione di nuove fattispecie di reati contravvenzionali e di illeciti amministrativi, sanzionate con la pena pecuniaria dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto sino a tre anni.

La RT con riferimento agli effetti finanziari derivanti dal provvedimento nel suo complesso esclude l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, nonché di minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Afferma, inoltre, che è estremamente difficile, se non impossibile, riuscire a determinare – prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive UE – se da alcune delle norme necessarie all'adempimento degli

¹ Nelle precedenti leggi comunitarie e di delegazione europea tale funzione di copertura era esercitata dal Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, istituito in base all'articolo 5 della legge 183/1987 ed alimentato dalle somme erogate dalle istituzioni comunitarie, dalle somme individuate annualmente in sede di legge di stabilità e da altre somme determinate con la legge di bilancio.

obblighi contenuti nelle singole direttive possano o meno derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Ciò ha comportato – secondo la RT - che, nella quasi generalità dei casi, le leggi comunitarie annuali non contenessero disposizioni volte a prevedere e quantificare queste eventuali spese.

Relativamente al meccanismo di copertura di cui all'articolo 1, comma 3, la RT afferma che le somme del Fondo per il recepimento della normativa europea sono destinate al finanziamento delle sole spese derivanti dal recepimento della normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento dei relativi obblighi di recepimento e soltanto in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni dalla legislazione vigente. Il Fondo reca una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2016². In caso di incapacienza del Fondo, i decreti legislativi attuativi delle direttive dai quali derivano nuovi o maggiori oneri possono essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, il rappresentante del Governo³ ha affermato che la dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012 risulta congrua rispetto alle presumibili esigenze finanziarie connesse al recepimento nell'ordinamento interno delle direttive europee.

Il rappresentante del Governo ha evidenziato inoltre che il meccanismo di copertura degli oneri per i controlli effettuati dalle pubbliche amministrazioni, disciplinato dall'articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012⁴, opera anche in riferimento al presente disegno di legge.

² Si ricorda che l'articolo 41-*bis* della legge 234/2012 è stato introdotto dalla legge 115/2015 (Legge europea 2014). Successivamente, una quota del Fondo pari a euro 1.280.000 annui, a decorrere dal 2016, è stata utilizzata per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della direttiva comunitaria 2012/29/UE in materia di assistenza e protezione delle vittime di reato (D. Lgs. 212/2015). Più di recente, la dotazione del Fondo è stata incrementata con l'articolo 1, comma 810, della legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), nella misura di 50 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020. Il comma 810 appare a sua volta correlato al successivo comma 813, in base al quale il Fondo di cui all'articolo 41-*bis*, della legge 234/2012 viene utilizzato anche per il pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna della Corte di giustizia UE (condanna per il mancato adeguamento dell'ordinamento interno a sentenze o direttive europee: articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Per tale finalità il Fondo può essere utilizzato nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020. Il comma 813 prevede inoltre che, a fronte dei pagamenti effettuati, il Ministero dell'economia attivi il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche mediante compensazione con i trasferimenti dallo Stato alle amministrazioni stesse.

³ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, Commissione Bilancio, tesoro e programmazione (V), 22 marzo 2016.

⁴ Secondo tali disposizioni, gli oneri per le prestazioni e i controlli sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Si ricorda che, in occasione dell'esame parlamentare della legge di delegazione europea 2013 (C. 1326), una nota governativa aveva chiarito che - anche in assenza di un esplicito richiamo alle predette norme - il meccanismo di attribuzione degli oneri per prestazioni e controlli previsto dalla legge 234/2012 doveva intendersi confermato.

Al riguardo, alla luce delle risposte fornite, andrebbe solo chiarito se sia previsto un rifinanziamento del Fondo in esame in caso di futuri utilizzi, in modo da tener conto delle risorse utilizzate e far sì che le disponibilità presenti siano sempre in linea con presumibili esigenze finanziarie connesse al recepimento nell'ordinamento interno delle direttive europee.

Articolo 3

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive)

La norma delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione europea, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

Per l'esercizio della delega sono previsti i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) individuazione del Ministero dell'ambiente quale autorità nazionale competente per i rapporti con la Commissione europea, per il coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione del regolamento, nonché per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento (autorizzazioni per svolgere attività di ricerca o conservazione *ex situ*, la produzione scientifica e il conseguente uso medico, nonché - previa autorizzazione della Commissione - per svolgere eventuali attività ulteriori);
- b) individuazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) quale ente tecnico scientifico di supporto al Ministero dell'ambiente;
- c) previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione;
- d) destinazione di quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie all'attuazione delle misure di eradicazione e di gestione di cui agli articoli 17 e 19 del regolamento, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo;

Si prevede infine che dall'attuazione dell'articolo in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti di cui all'articolo in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT afferma che l'attuazione del provvedimento in esame non comporta innovazioni al quadro delle competenze e al quadro organizzativo statale e regionale già posto in essere per adempiere agli obblighi europei in materia. Lo schema di decreto legislativo prevede:

- attività di ufficio, strettamente connessa con le attività già svolte dal Ministero dell'ambiente, a cui si darà seguito nell'ambito delle attuali competenze;
- attività di controllo doganale, che, a seguito dei confronti già avuti con il Ministero della salute, l'Agenzia delle dogane e il Corpo forestale dello Stato, non richiede l'individuazione di nuove strutture ma unicamente la verifica di ulteriore certificazione da parte di strutture e uffici già operanti controlli analoghi;
- attività di vigilanza sul territorio, che potrà essere svolta dal Corpo forestale dello Stato contestualmente alle attività di vigilanza già operate;

- attività di supporto scientifico da parte dell'ISPRA, che rientra tra le attività istituzionali della struttura e che in larga misura già da anni viene svolta autonomamente per la rilevanza della materia, a fini di conservazione della natura.

Secondo la RT non vengono quantificati i costi derivanti da interventi di eradicazione e controllo in quanto questi non sono in nessuna forma prevedibili e dipenderanno dalle specie che nel futuro verranno iscritte nell'elenco delle specie di interesse unionale e dalle specie che effettivamente si presenteranno sul territorio nazionale e richiederanno un intervento. Peraltro, la norma mira a interventi tempestivi e una sua efficace applicazione permetterà di attuare azioni di controllo localizzate e, pertanto, di limitato impegno economico, che presumibilmente in molte situazioni potrebbero essere effettuate direttamente da personale del Corpo forestale dello Stato, nell'ambito dell'ordinaria attività di vigilanza.

La RT afferma infine che il provvedimento disciplina attività che attengono a competenze istituzionali già previste dall'ordinamento interno, perciò alle stesse si farà fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente e dal loro svolgimento non deriveranno nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Peraltro, potranno rendersi disponibili nuove risorse derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo, che potranno essere destinate all'attuazione delle misure di eradicazione e di gestione di cui agli articoli 17 e 19 del regolamento, nei limiti del 50% dell'importo complessivo.

Al riguardo, atteso che gli interventi di eradicazione e controllo non risultano prevedibili e sono di tipo eventuale e considerato che le attività da svolgere attengono a competenze istituzionali già previste dall'ordinamento interno, andrebbe unicamente chiarito se possano discendere oneri dall'implementazione delle nuove azioni di controllo e da eventuali attività di formazione finalizzate al loro apprendimento, chiarendo se tali oneri si possano affrontare con le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

Articolo 4

(Termini, procedure, principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero)

Le norme dettano principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 sulla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Tale direttiva è contenuta anche nell'elenco allegato all'articolo 1, comma 1, recante le direttive i cui schemi di decreti legislativi di attuazione devono essere trasmessi alla Camera e al Senato per il parere dei competenti organi parlamentari (allegato B).

Fra i principi e criteri direttivi da seguire nell'esercizio della delega indicati dall'articolo in esame si evidenziano:

- l'abrogazione espressa dei commi 1129, 1130 e 1131 della legge 296/2006 mediante i quali è stato avviato, dall'anno 2007, un programma sperimentale per la progressiva riduzione dei sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci, finalizzato al definitivo divieto della commercializzazione dei sacchi medesimi e dell'articolo 2 del DL 2/2012 che ha previsto la possibilità di individuare le caratteristiche

tecniche dei sacchetti biodegradabili o riciclati ai fini della loro commercializzazione, anche prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti per il trattamento dei rifiuti;

- la realizzazione di una campagna di informazione dei consumatori diretta ad aumentare la consapevolezza del pubblico in merito agli impatti sull'ambiente delle borse di plastica;

- la realizzazione di programmi di sensibilizzazione per i consumatori e di programmi educativi per i bambini diretti alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica, nonché di programmi di sensibilizzazione per i consumatori che forniscono le informazioni corrette sulle proprietà e sullo smaltimento delle borse di plastica biodegradabili e comportabili, di quelle oxo-biodegradabili o oxo-degradabili e delle altre borse di plastica.

Dall'attuazione della norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai necessari adempimenti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

La RT non considera la norma.

Nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, il rappresentante del Governo⁵ ha affermato che all'attuazione dell'articolo in esame si provvederà utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, il rappresentante del Governo ha segnalato che il programma sperimentale per la progressiva riduzione dei sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci previsto dai commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 non è mai stato avviato, per cui, a seguito dell'abrogazione espressa delle predette disposizioni nonché del connesso articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 2012, è da escludere ogni ulteriore onere per la finanza pubblica in riferimento a tale programma, che non risulta necessario ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2015/720.

Al riguardo, preso atto che all'attuazione dell'articolo si provvederà utilizzando le risorse disponibili, andrebbe comunque fornita indicazione più precisa di tali risorse, con particolare riferimento a quelle destinate alla realizzazione di campagne di informazione, programmi di sensibilizzazione e di programmi educativi.

Articolo 5

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare)

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della

⁵ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, Commissione Bilancio, tesoro e programmazione (V), 20 aprile 2016.

direttiva 2011/91/UE, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea.

Il comma 2 delinea la procedura per l'adozione dei suddetti decreti legislativi.

Il comma 3 vincola il Governo a seguire i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere l'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, nonché gli eventuali casi in cui tale indicazione possa essere alternativamente fornita mediante diciture, marchi o codici equivalenti, che consentano comunque di risalire agevolmente alla sede e all'indirizzo citati;

b) fatte salve le fattispecie di reato vigenti, adeguare il sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni amministrative delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 ai relativi atti di esecuzione e alle disposizioni nazionali, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, evitando sovrapposizioni con altre autorità, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché quelle degli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

Il comma 4 autorizza il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi ad emanare disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi già approvati.

Il comma 5 dispone che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 1, la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel loro ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 (che dispone che i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie).

La RT afferma che le attività relative all'etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari sono svolte da soggetti privati e, pertanto, non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Con particolare riferimento al criterio di delega di cui al comma 3, lettera b), la RT conferma che il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole già svolge istituzionalmente i compiti cui si riferisce la delega, il cui obiettivo è quello di razionalizzare l'attuale quadro.

La RT precisa che tra le competenze del Dipartimento vi è quella relativa all'attività sanzionatoria per le violazioni a norme in molti settori del comparto agroalimentare, tra le quali anche l'irrogazione per le violazioni a norme in molti settori del comparto agroalimentare, già prevista dall'articolo 18, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 109 del 1992. Pertanto, l'ICQRF è già strutturato per assumere una tale competenza sanzionatoria, essendo dotato di risorse umane che già operano in tale ambito con professionalità specifiche e adeguatamente formate, potendosi dunque confermare la clausola di invarianza finanziaria, contenuta nelle disposizioni.

La RT, infine, riporta quanto disposto al comma 5 circa la previsione che per ciascuno schema di decreto legislativo la corrispondente relazione tecnica evidenzierà gli effetti sui saldi di finanza pubblica e che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, non compensati nel proprio ambito, si provvederà ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Al riguardo, si rileva che il comma 5 reca prescrizioni normative potenzialmente contraddittorie. Da un lato al primo periodo si impone l'invarianza finanziaria, confermata dalla RT che afferma l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica derivanti delle attività previste dalla delega e la possibilità per l'Ispettorato di fare fronte alle nuove competenze con le risorse già esistenti, dall'altro al secondo periodo si prevede il rinvio ai decreti delegati per la determinazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica e il reperimento delle risorse necessarie a copertura.

Inoltre, il rinvio è motivato in ragione della complessità della materia. Tuttavia, tale complessità andrebbe illustrata dalla RT che invece si limita riportare la norma. Si ricorda che l'articolo 17, comma 2 della legge di contabilità prevede che siano normalmente le leggi di delega a recare i mezzi di copertura, potendosi rinviare ai decreti delegati appunto soltanto in ragione della complessità della materia trattata.

Articolo 6

(Principio e criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE)

Il comma 1 aggiunge un criterio di delega a quelli già richiamati dall'articolo 1 per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015. Tale direttiva - indicata nell'Allegato B all'articolo 1, comma 1, - reca le misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi. In particolare, si prevede che la disciplina delegata dovrà prevedere che la promessa di restituzione dei costi per la tutela consolare, sottoscritta da un cittadino italiano innanzi all'autorità diplomatica o consolare di un altro Stato membro, abbia efficacia di titolo esecutivo relativamente alle obbligazioni di somme di denaro determinate o determinabili che siano ad essa riferibili.

Il comma 2 prevede che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT annessa all'ex articolo 5 del ddl iniziale A.C. 3540 chiarisce che l'attribuzione per legge dell'efficacia automatica di titolo esecutivo alla promessa di restituzione di somme di denaro sottoscritta dal cittadino italiano innanzi alle autorità diplomatiche o consolari dello Stato terzo, al quale si sia rivolto per ricevere tutela, consente allo Stato italiano di procedere all'esecuzione "forzata" senza necessità di adempimenti ulteriori come, ad esempio, l'apposizione di formula esecutiva. Afferma poi che la disposizione ha natura ordinamentale e non comporta quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Evidenzia, altresì, che la essa contiene una clausola di invarianza finanziaria la quale

prevede che dall'attuazione della direttiva 2015/637/UE non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate, già competenti per materia, svolgeranno le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, come peraltro già accade attualmente per l'analogo attività di assistenza svolta a favore dei cittadini italiani.

Al riguardo, in considerazione del tenore chiaramente ordinamentale della norma, i cui effetti si iscrivono appieno nell'ambito delle risorse già previste dalla legislazione vigente ai fini dell'assistenza cui sono tenute le autorità consolari in favore dei cittadini italiani all'estero, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, si rammenta che l'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità prescrive che ogni qualvolta nuove norme risultino corredate da siffatte clausole debbano essere sempre accompagnate in RT dall'illustrazione degli elementi e dei dati che siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, ragion per cui andrebbero almeno richieste conferme in merito all'adeguatezza delle risorse già previste dalla legislazione vigente per il funzionamento dei servizi consolari, nonché valutazioni in merito all'impatto che la cura delle procedure di rimborso in parola potrebbero avere sui fabbisogni di funzionamento dei medesimi istituti.

Articolo 7

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di sanzioni in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti)

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, fermo restando quanto previsto dalla legge n. 185 del 1990.

Il comma 2 vincola il Governo i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, al regolamento (UE) n. 599/2014, al regolamento delegato (UE) n. 1382/2014, nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi;
- b) adeguamento al regolamento (CE) n. 1236/2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, al relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2011, nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi;
- c) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, nonché del commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le modificazioni e abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;

- d) razionalizzazione delle procedure di rilascio delle licenze di esportazione, con riduzione degli oneri a carico delle imprese e con previsione dell'utilizzo di strumenti autorizzativi semplificati;
- e) previsione delle procedure adottabili nei casi di divieto di esportazione, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 428/2009;
- f) previsione di misure sanzionatorie penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nell'ambito dei limiti di pena previsti dal decreto legislativo n. 96 del 2003;
- g) previsione di misure sanzionatorie penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di misure restrittive e di embarghi commerciali, adottate dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il comma 3 autorizza il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ad emanare disposizioni correttive e integrative dello stesso.

Il comma 4 impone che dall'attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT ribadisce che allo svolgimento delle attività derivanti dall'attuazione della predetta delega l'Amministrazione competente provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A tal proposito la RT rammenta che il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Direzione generale per la politica commerciale internazionale, già attualmente svolge le funzioni di Autorità nazionale competente al controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito dei beni e delle tecnologie a duplice uso con la definizione di circa 1.000 procedimenti autorizzatori all'anno, cui sono dedicate unità di personale per la gestione documentale in formato cartaceo. L'auspicata tras migrazione del flusso documentale nella direzione del procedimento digitale con relativa dematerializzazione, oltre a consentire un più efficiente impiego delle risorse umane già utilizzate, sarà effettuata utilizzando gli attuali stanziamenti di bilancio del MISE, per cui dalla proposta non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

La RT rappresenta infine che il pertinente capitolo MISE è il n. 7609, avente ad oggetto le spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo il quale reca, nell'anno in corso, una dotazione finanziaria di competenza pari a 19.643 euro, che si ritiene sufficiente ad effettuare la dematerializzazione dell'attività autorizzatoria in materia di esportazioni di prodotti a duplice uso.

Il Governo ha poi precisato che la riduzione degli oneri a carico delle imprese per il rilascio di licenze di esportazione (comma 2, lettera d)) riguarda esclusivamente profili procedurali e amministrativi, senza determinare oneri per i bilanci pubblici, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4⁶.

⁶ Cfr. Camera dei deputati, Martedì 22 Marzo 2016, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, Bilancio, tesoro e programmazione (V).

Al riguardo, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla possibilità di provvedere agli adempimenti previsti nel quadro delle risorse disponibili e si rileva altresì che diversi principi e criteri direttivi della delega appaiono comunque rivestire carattere ordinamentale e attuativo di obblighi internazionali già vincolanti, pur evidenziando che la congruità di circa 20.000 euro rispetto alla realizzazione e allo sviluppo del richiesto sistema informativo andrebbe supportata da elementi informativi.

Articolo 8

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede un procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione)

L'articolo, modificato durante la fase referente, prevede una delega per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

Tra i principi e i criteri direttivi specifici di delega previsti dalla disposizione in esame, si segnalano:

- l'aggiornamento delle disposizioni contenute nella legge n. 317 del 1986 recante la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione anche mediante abrogazione espressa delle disposizioni già superate;
- la semplificazione e il coordinamento di tutte le disposizioni vigenti in materia di finanziamento degli organismi nazionali di normazione, compresi l'articolo 8 della legge n. 46/1990 e l'articolo 8 della legge n. 46/1986, che disciplinano l'erogazione di contributi per favorire l'attività di normazione;
- la possibilità di adottare disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 1025/2012 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 nelle materie non coperte da riserva di legge.

Il comma 2 prevede che nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012. n. 234 e i principi e criteri direttivi specifici, indicati alle lettere da a) a l).

Il comma 3 prevede che il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Il comma 4, infine, prevede la clausola di invarianza finanziaria.

La RT afferma che la disposizione non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo finalizzata solo all'abrogazione espressa delle disposizioni nazionali già superate dall'entrata in vigore del regolamento UE n. 1025/2012 ed al coordinamento ed alla semplificazione delle restanti disposizioni nazionali in materia non incise da tale regolamento senza istituire nuovi organi o enti e senza attribuire nuovi compiti alle amministrazioni pubbliche interessate.

In particolare, la RT sottolinea la neutralità finanziaria del criterio di delega finalizzato a semplificare e coordinare tutte le disposizioni vigenti in materia di finanziamento degli

organismi nazionali di normazione (UNI e CEI) in modo da superare le difficoltà determinatesi negli ultimi anni anche in relazione alla pluralità di fonti normative ed alla complessità delle procedure di riassegnazione delle relative risorse.

La RT afferma poi che si intende individuare un unico criterio di attribuzioni di tali risorse (oggi in parte destinate al finanziamento di particolari iniziative ed in parte ad un più generale contributo di funzionamento corrispondente ad una quota dei fabbisogni indicati in bilancio) ed un'unica procedura di concessione e liquidazione del relativo contributo (oggi in parte soggette a ripartizione previo pareri parlamentari e, per l'importo più rilevante, ad un mero provvedimento amministrativo gestionale di concessione), senza apportare alcuna modifica alle relative autorizzazioni di spesa e contenendo comunque l'intervento entro le attuali disponibilità di bilancio.

Al riguardo, in considerazione del contenuto ordinamentale delle norme, non ci sono osservazioni.

Articolo 9

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio)

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.

Il comma 2 vincola il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) fissazione dei criteri per la nomina dei rappresentanti dell'Italia in seno al comitato di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011 e al gruppo di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 305/2011;
- b) istituzione di un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, con compiti di coordinamento e di raccordo delle attività delle amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzione e di determinazione degli indirizzi volti ad assicurare l'uniformità e il controllo dell'attività di certificazione e di prova degli organismi notificati;
- c) costituzione di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB) quale organismo di valutazione tecnica (TAB) ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 305/2011, fissazione dei relativi principi di funzionamento e di organizzazione;
- d) individuazione presso il Ministero dello sviluppo economico del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011, nonché determinazione delle modalità di collaborazione delle altre amministrazioni competenti, anche ai fini del rispetto dei termini di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo 10;
- e) individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi del capo VII del regolamento (UE) n. 305/2011;
- f) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 305/2011, anche al

fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi possano essere affidati mediante apposite convenzioni all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 99 del 2009;

- g) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011, conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012 (il comma 4, art. 30, L. 234/2012 prevede che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso);
- h) previsione di sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 305/2011, conformemente alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera *d*), e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge n. 234 del 2012, tenendo in adeguata considerazione le attività rispettivamente svolte dagli operatori economici nelle diverse fasi della filiera e, in particolare, la loro effettiva capacità di incidere sugli aspetti relativi alle caratteristiche, alla qualità e alla sicurezza del prodotto, e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei prodotti da costruzione ai sensi del capo VIII del regolamento (UE) n. 305/2011;
- i) abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con i decreti legislativi di cui al comma 1;
- l) salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 con successivo regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, nelle materie non riservate alla legge e già disciplinate mediante regolamenti.

Il comma 3 dispone che ai componenti degli organismi di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 2 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati, fatta eccezione per i costi di missione, che restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Il comma 4 autorizza il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto della medesima procedura e dei medesimi principi, ad emanare disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi già approvati.

Il comma 5 stabilisce che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT afferma preliminarmente che dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Allo svolgimento delle attività previste, oltre che all'istituzione e funzionamento dei nuovi organi, le amministrazioni competenti provvedono, infatti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A tale riguardo la RT evidenzia, in primo luogo, come le attività previste vanno a sostituire attività, dalle finalità analoghe, già esercitate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.P.R. n. 246 del 1993 di attuazione della precedente direttiva 89/106/CEE, oggi abrogata e sostituita dal citato Regolamento UE n. 305/2011. A tali attività si provvede, infatti, con le risorse già disponibili, a legislazione vigente, per i competenti uffici delle amministrazioni coinvolte, come di seguito dettagliato.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: le attività sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili per le divisioni tecniche del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, utilizzando il capitolo di spesa 2954 "Spese

occorrenti per le verifiche tecniche e conseguenti necessità operative connesse allo svolgimento dell'attività di valutazione e di consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici" in cui vengono riassegnate le risorse finanziarie pervenute in conto entrate del tesoro (n. 3570) alimentato con le riassegnazioni dei proventi derivanti dall'attività dal Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Si chiarisce che la modifica proposta ha, fra le proprie finalità, quella di permettere l'affluenza in tale capitolo anche degli introiti previsti dal sistema tariffario di cui al comma 2, lettera g), della delega in oggetto. La RT fa presente, inoltre, che il Ministero delle infrastrutture non sarà chiamato a svolgere nuovi o maggiori compiti rispetto a quelli che già attualmente svolge sulla base della normativa vigente.

Ministero dell'interno: le attività sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alle competenti aree della Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica del dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, utilizzando il capitolo di spesa 1982/2 "Spese per l'impianto, gestione, noleggio e manutenzione di mezzi operativi e strumentali- 2) Spese per il funzionamento degli impianti e delle attrezzature delle aree della Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica finalizzati all'esecuzione di prove di laboratorio di mezzi e materiali, spese per lo svolgimento ed il coordinamento di programmi di ricerca, normazione, certificazione e controllo a carattere nazionale e internazionale e per la partecipazione alle relative commissioni. Spese per il funzionamento e per le strumentazioni del nucleo investigativo antincendi".

Ministero dello sviluppo economico: le attività sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili per le divisioni competenti della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica utilizzando gli ordinari capitoli di bilancio per le spese di personale, di funzionamento e di missione. Il Ministero non è infatti chiamato, secondo i criteri di delega in questione, a svolgere nuovi o maggiori compiti rispetto a quelli che già attualmente svolge sulla base delle norme vigenti e con le risorse umane e finanziarie disponibili, compiti consistenti essenzialmente nelle attività istruttorie e di notifica ed alle connesse attività di verifica *in loco* relativamente agli organismi di certificazione operanti nel settore dei prodotti di costruzione, limitatamente peraltro agli aspetti connessi ai requisiti essenziali di sicurezza dei prodotti di competenza del medesimo MISE. Tali oneri sono destinati, fra l'altro, a ridursi, dal momento che il MISE per la parte di propria competenza intende fare ricorso alla possibilità, già prevista dal medesimo criterio di delega, di affidare mediante convenzioni ad ACCREDIA (Organismo unico nazionale di accreditamento legislativamente previsto e che, a sua volta, svolge i suoi compiti a fronte di tariffe previste e regolate dalle norme a esso applicabili) i compiti sostanziali di valutazione e controllo degli organismi in questione, riservando al Ministero solo il provvedimento di autorizzazione finale e la relativa notifica. A tali ridotti oneri sarebbero naturalmente commisurate le tariffe o le quote della tariffa complessiva destinate a questo Ministero.

La clausola inserita al secondo periodo del comma 3 garantisce ulteriormente che dall'istituzione e funzionamento dei nuovi organismi previsti non scaturiscano nuove spese.

In secondo luogo, le misure di semplificazione, razionalizzazione e coordinamento previste nella delega (in particolare alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*) ed *i*) del comma 2 permetteranno di effettuare le suddette attività, oltre che in maniera più efficace ed efficiente, anche con un impegno di risorse umane e strumentali minore rispetto a quanto finora impiegato. Con particolare riferimento alla previsione dell'istituzione del nuovo Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB), è inoltre possibile quantificarne i relativi risparmi, mediante le specifiche considerazioni illustrate in calce alla RT.

Il comma 2, lettera *g*), prevede inoltre, tra i criteri direttivi, disposizioni in tema di proventi e tariffe. Tale previsione non comporta nuove attività e nuovi oneri trattandosi di attività già in essere ed effettuate dal Servizio tecnico centrale del Consiglio dei lavori pubblici. Trattasi di attività di valutazione e certificazione cui si applicano le tariffe stabilite con decreto del MISE.

Nel dettaglio tali attività sono:

- rilascio di Valutazione tecnica europea (ETA), già effettuato dal Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del D.P.R. n. 246 del 1993;
- valutazione e verifica della costanza della prestazione, già effettuate dal Servizio tecnico centrale, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. n. 246 del 1993;
- valutazione, autorizzazione, notifica e controllo degli Organismi, di cui all'articolo 40 del Regolamento n. 305 del 2011, già effettuati dal Servizio tecnico centrale, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del D.P.R. n. 246 del 1993.

La RT afferma altresì che il Regolamento UE n. 305 del 2011 contiene nel Capo V disposizioni relative alla designazione, controllo e valutazione degli organismi di valutazione tecnica (acronimo TAB), responsabili della redazione dei documenti per la valutazione europea (EAD) e del rilascio delle valutazioni tecniche europee (ETA), che hanno sostituito, dal 1° luglio 2013, rispettivamente gli *Approval bodies* (AB), gli orientamenti per il rilascio (ETAG e CUAP) e i benestari tecnici europei (ETA), di cui alla abrogata direttiva 89/106/CEE. Il Regolamento si pone quindi in discontinuità con la Direttiva e impone che la questione della designazione dei nuovi TAB italiani vada affrontata non come una mera riproposizione dello *status quo*, di seguito sinteticamente richiamato, ma sia invece riconsiderata, alla luce dei nuovi criteri nonché dell'esperienza sin qui maturata.

In attuazione della direttiva 89/106/CEE l'Italia ha designato quali AB, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 246 del 1993, separatamente tre amministrazioni, in particolare: il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con funzioni di organismo portavoce; il Centro studi ed esperienze antincendi (CSEA, attuale Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei VV.FF.) e l'ICITE (attuale ITC-CNR), stabilendo una ripartizione delle competenze legata al requisito essenziale prevalente. Tralasciando i rilevanti benefici in termini di efficacia ed efficienza del processo amministrativo derivante dalla costituzione di un unico Organismo di valutazione tecnica nazionale, in termini di economicità, basandosi sullo statuto e i regolamenti interni vigenti dell'EOTA (organizzazione europea cui prima gli AB ed oggi i

TAB sono obbligati ad aderire ai sensi del Capo V del Regolamento UE 305/2011), il solo risparmio derivante dal pagamento di una sola quota d'iscrizione, in luogo delle tre attualmente previste, è di circa 28.000 euro annui (dati 2014: costo della singola iscrizione variabile fra le tre organizzazioni fra 16.000-20.000 euro).

Il risparmio per le spese di missione (estere e nazionali) legato alla partecipazione ai lavori dell'EOTA (nel Comitato tecnico e nell'Assemblea generale) e alle attività di coordinamento a livello nazionale è quantificabile in circa 10.000 euro annui in risparmio delle missioni all'estero (almeno 6 riunioni all'anno con un costo medio di partecipazione di circa 900 euro/persona) sarà in parte riassorbito dalla necessità di organizzare un corrispondente numero di riunioni di coordinamento a livello nazionale.

La RT riporta di seguito la quantificazione dei costi medi di partecipazione alle riunioni nazionali ed estere.

Per una missione, normalmente di durata di due giorni, in ambito comunitario, presso l'EOTA (Bruxelles), si è valutato:

(euro)

Volo A/R per Bruxelles	500
Importo massimo per vitto (dirigente per 2 giorni)	160
1 notte in albergo	150
Altre spese (spostamenti per e da aeroporto, mezzi pubblici ecc.)	50
Totale	860 (arrotondato a 900)

Per una missione di un giorno, a Milano (sede dell'ITC-CNR altro soggetto già titolare delle funzioni di Organismo di valutazione tecnica), con partenza da Roma, o viceversa, (partecipazione di un dirigente) si è valutato:

(euro)

Treno A/R, I classe (Trenitalia a tariffa piena)	232
Pasto	30,55
Altre spese (spostamenti per e da aeroporto, mezzi pubblici ecc.)	20
Totale	282,55 (arrotondato a 300)

Il raffronto dei costi, con l'indicazione dei relativi risparmi, è così dettagliato:

	Sistema attuale (tre organizzazioni iscritte)	ITAB (una sola organizzazione che riunisce le tre precedenti)
Spese di iscrizione	16.000 X 3 = 48.000	20.000 X 1 = 20.000
Spese di missioni estere	6 riunioni X 900 X 3 persone = 16.200	6 riunioni X 900 X 1 persona = 5.400
Spese di missioni nazionali (riunioni a Roma)	0	6 riunioni X 300 X 1 persona = 1.800
Spesa totale annua	64.200	27.200
Risparmio annuo/stimato		37.000

Al riguardo, si prende atto che la RT:

- afferma che le attività previste nelle norme di delega vanno a sostituire attività, con finalità analoghe, già esercitate dalle PP.AA. e che esse saranno svolte con le risorse già disponibili a legislazione vigente;
- ribadisce che, per quanto attiene all'istituzione delle due nuove strutture (Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione e Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea), il comma 3 esclude specificamente la corresponsione di emolumenti ai partecipanti, ad eccezione delle spese di missione. In relazione a tale voce di spesa, infine, la RT evidenzia un possibile risparmio rispetto alla legislazione vigente, peraltro non scontato nei saldi. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 10

(Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali)

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della [Raccomandazione CERS/2011/3](#) del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, in particolare disponendo la creazione di un apposito Comitato per le politiche macroprudenziali (di seguito anche: Comitato), cui partecipino le autorità del settore bancario e finanziario; il Comitato ha specifiche funzioni di indirizzo e raccomandazione, nonché poteri di richiesta di informazioni ad enti pubblici e privati.

Nell'esercizio della delega, il Governo deve seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 e i principi e criteri direttivi specifici indicati nel comma 2. In particolare: istituire un Comitato per le politiche macroprudenziali (lett. *a*)); prevedere che al Comitato partecipino la Banca d'Italia, che lo presiede, la Consob, l'Ivass e la Covip (lett. *b*)); prevedere che alle sedute del Comitato assista il MEF e l'AGCM (lett. *c*)); prevedere le regole di funzionamento e di voto del Comitato nonché i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche (lett. *d*)); prevedere il ruolo guida nelle politiche macroprudenziali della Banca d'Italia, che svolge le funzioni di segreteria del Comitato (lett. *e*)); attribuire al Comitato funzioni, poteri, strumenti e compiti di cooperazione con altre autorità, nazionali ed europee,

previsti dalla Raccomandazione CERS/2011/3 (lett. *f*)); attribuire al Comitato il potere di indirizzare raccomandazioni alle Autorità in esso rappresentate e inviare comunicazioni al Parlamento e al Governo, con l'obbligo delle Autorità di motivare l'eventuale mancata attuazione delle stesse (secondo la regola del "comply or explain") (lett. *g*)); attribuire al Comitato il potere di richiedere alle Autorità tutti i dati e le informazioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni (lett. *h*)); prevedere che il Comitato possa acquisire le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni anche da soggetti privati che svolgono attività economiche rilevanti ai fini della stabilità finanziaria e da soggetti pubblici (lett. *i*) e, laddove questi ultimi non ottemperino, prevedere che siano assoggettati a sanzioni amministrative pecuniarie (lett. *l*)); prevedere che il Comitato presenti annualmente al Governo e al Parlamento una relazione sulla propria attività (lett. *m*)).

Ai sensi del comma 3, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, precisando che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui all'articolo in esame con le risorse umani, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT, dopo aver sinteticamente illustrato l'oggetto della disposizione, si limita a precisare che essa non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Al riguardo si ritiene che possa essere utile disporre degli elementi illustrativi circa gli eventuali costi da sostenere per il funzionamento del Comitato in esame. Inoltre, in relazione al comma 2, lettere *b*) e *c*), sembra opportuno che la disposizione di delega indichi il numero di rappresentanti delle amministrazioni indicate che potranno rispettivamente partecipare e assistere alle sedute del Comitato. Con riferimento al comma 2, lettera *d*) si ritiene necessario indicare le forme di pubblicità relative ai casi in cui le decisioni del Comitato siano rese pubbliche.

Articolo 11

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta)

L'articolo, modificato nel corso dell'esame in prima lettura, individua i principi e criteri direttivi specifici per adeguare il quadro normativo vigente al regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. La finalità del regolamento europeo è quella di fornire una disciplina uniforme fra gli Stati membri nell'ottica di "stimolare gli investimenti europei a lungo termine nell'economia reale" (Considerando n. 4 del regolamento).

Il comma 1 anzitutto precisa la forma e le procedure di adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento n. 751 del 2015. A tal fine si chiarisce che il Governo deve adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure generali di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (per cui si rinvia all'introduzione al presente lavoro) ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo.

Il comma 2 contiene i principi sostanziali di delega. In particolare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della già richiamata legge n. 234 del 2012 (illustrati nell'introduzione al presente lavoro) il Governo deve attenersi a principi e criteri direttivi specifici.

Il comma 3 impone al Governo di assumere entro il 9 giugno 2016 (la disposizione fa riferimento all'articolo 18, paragrafo 2. del regolamento n. 751/2015) le iniziative necessarie per incentivare la

definizione efficiente, sotto il profilo economico, delle commissioni interbancarie sulle carte di debito per le operazioni nazionali, con l'obiettivo di facilitare l'utilizzo di tali strumenti in segmenti di mercato connotati da un utilizzo elevato del contante e di ridurre gli oneri connessi alla loro accettazione, e conformemente all'articolo 3 del regolamento.

Il comma 4 consente al Governo di emanare le eventuali disposizioni correttive e integrative alla normativa delegata, nel termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo che adegua l'ordinamento al regolamento n. 751/2015, con la medesima procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi sostanziali di cui al comma 2.

Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

La RT afferma che la disposizione in esame, che contiene i principi e i criteri direttivi per il recepimento del regolamento MIF (*multilateral interchange fees*), è riferita integralmente a modifiche normative di carattere ordinamentale, che incidono su soggetti privati, non comportando, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Peraltro, i soggetti pubblici interessati, in quanto alle attività di controllo da espletare (Banca d'Italia e Antitrust) provvederanno alle attività medesime con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di adempimenti istituzionali già svolti in virtù del ruolo di autorità di vigilanza.

La RT precisa inoltre che il Regolamento (UE) n. 751/2015 stabilisce l'applicazione di massimali uniformi di commissioni interbancarie sulle transazioni di pagamento nazionali e transnazionali effettuate tramite carta in tutto il territorio dell'Unione europea (le c.d. Multilateral Interchange Fees, di seguito MIF). Si tratta di commissioni interbancarie concordate collettivamente - di norma tra i prestatori di servizi di pagamento convenzionatori (o "acquirer", cfr. art. 2, punto 1) e i prestatori di servizi di pagamento emittenti (o "issuer", cfr. art. 2, punto 2) appartenenti al medesimo circuito di carte - e versate dal prestatore di servizi di pagamento dell'esercente al prestatore di servizi di pagamento del titolare della carta per ciascuna operazione effettuata con una carta presso un punto vendita dell'esercente. Per le carte di debito la percentuale di commissione massima è dello 0,2 per cento e per le carte di credito dello 0,3 per cento ma gli Stati membri possano fissare anche massimali inferiori. Tuttavia, relativamente alle operazioni nazionali tramite carta di debito (in Italia, per esempio, per le carte PagoBancomat), gli Stati membri possono:

- definire un massimale per operazione sulle commissioni a percentuale inferiore e imporre un importo massimo fisso di commissione, quale limite all'importo della commissione risultante dalla percentuale applicabile (art. 3, par. 2, lettera a);

- consentire ai prestatori di servizi di pagamento di applicare una commissione fissa di 5 centesimi, eventualmente anche in combinazione con quella variabile, purché il limite rimanga lo 0,2% e a patto che il volume di commissioni annuali così generato, non superi lo 0,2% del totale delle transazioni nazionali eseguite tramite carte di debito, all'interno di ciascuno schema (art. 3, par. 2, lettera b);

- fino al 9 dicembre 2020, consentire ai prestatori di servizi di pagamento di applicare il tetto dello 0,2% calcolato come media annuale ponderata di tutte le transazioni effettuate

con le carte di debito nazionali all'interno di ciascun circuito di carte di pagamento (art. 3, par. 3).

Al riguardo, tenuto conto di quanto certificato dalla RT, per cui la disciplina recepita incide su soggetti privati per cui le attività demandate ai soggetti pubblici interessati saranno svolte esclusivamente con le risorse disponibili a legislazione vigente, non si formulano osservazioni.

Ad ogni modo, si rammenta che l'articolo 17, comma 7, quarto periodo della legge di contabilità prescrive che in presenza di siffatte clausole la RT debba recare l'illustrazione degli elementi e dei dati idonei a comprovarne la sostenibilità.

Articolo 12

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE)

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici, ivi indicati alle lettere a) -o).

In particolare:

-alla lettera a), si prevede di apportare al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, modifiche e integrazioni con il duplice obiettivo di favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e promuovere lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento; prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia che, nell'esercizio dei poteri regolamentari tiene conto delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea;

-alla lettera b), si prevede di designare la Banca d'Italia quale autorità competente per assicurare l'effettiva osservanza delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/2366, attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla medesima direttiva;

-alla lettera c), si prevede di individuare nella Banca d'Italia come l'autorità competente a specificare le regole che disciplinano l'accesso degli istituti di pagamento ai conti detenuti presso banche e ad assicurarne il rispetto;

- alla lettera d), si prevede che il servizio di disposizione di ordine di pagamento e il servizio di informazione sui conti, come definiti dalla direttiva (UE) 2015/2366, siano assoggettati alla riserva prevista per la prestazione di servizi di pagamento;

-alla lettera e), si stabilisca, con riferimento al servizio di disposizione di ordine di pagamento, l'individuazione nella Banca d'Italia dell'autorità competente a disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'avvio dell'attività e dell'esercizio del controllo sui relativi prestatori;

- alla lettera f), con riferimento al servizio di informazione sui conti, si individui nella Banca d'Italia l'autorità competente a disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini della registrazione e dell'esercizio del controllo sui relativi prestatori;

-alla lettera g), si assicuri una chiara e corretta ripartizione di responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento coinvolti nell'operazione, con l'obiettivo di garantire che ciascun prestatore di servizi di pagamento si assuma la responsabilità per la parte dell'operazione sotto il proprio controllo;

-alla lettera h), per i prestatori di servizi di pagamento di altro Stato membro dell'Unione europea che prestano servizi di pagamento nel territorio della Repubblica tramite agenti: 1) si preveda l'obbligo di istituire un punto di contatto centrale al ricorrere dei presupposti individuati dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'articolo 29, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/ 2366, in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi previsti dai titoli III e IV della medesima direttiva; 2) si attribuisca alla Banca d'Italia il compito di adottare una disciplina di attuazione, con particolare riguardo alle funzioni che devono essere svolte dai punti di contatto;

- alla lettera i) ci si avvalga della facoltà di vietare il diritto del beneficiario di imporre spese, tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l'uso di strumenti di pagamento efficienti, e designare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato quale autorità competente a verificare l'effettiva osservanza del divieto e ad applicare le relative sanzioni, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

- alla lettera l), si prevedano sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2015/ 2366, valutando una razionalizzazione complessiva del sistema sanzionatorio previsto in materia di servizi di pagamento al dettaglio;

- alla lettera m), si prevedano disposizioni transitorie in base alle quali gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica che hanno iniziato a prestare i servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 6 dell'allegato I alla direttiva (UE) 2015/2366;

-alla lettera n), si prevedano disposizioni transitorie in base alle quali i prestatori di servizi di pagamento autorizzati a prestare i servizi di pagamento di cui al punto 7 dell'allegato alla direttiva 2007/64/CE mantengano tale autorizzazione per la prestazione di servizi di pagamento che rientrano tra quelli di cui al punto 3 dell'allegato I alla direttiva (UE) 2015/2366 se, entro il 13 gennaio 2020, le autorità competenti dispongono di elementi che attestano il rispetto dei requisiti relativi al capitale iniziale e al computo dei fondi propri previsti dalla direttiva (UE) 2015/ 2366;

-alla lettera o), si apportino tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e la complessiva razionalizzazione della disciplina di settore.

Il comma 2 stabilisce che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La norme sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, in merito alla razionalizzazione delle sanzioni prevista dalla lettera l), pur trattandosi di entrate eventuali, andrebbero chiariti portata ed effetti delle modifiche che si apporteranno e in relazione ai riflessi in termini di gettito per l'erario.

Articolo 13

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento(UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine)

L'intervento regolatorio fissa requisiti uniformi riguardo alle procedure di autorizzazione, alle tipologie di investimento e alle condizioni di funzionamento dei fondi di investimento europei a lungo termine.

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine.

Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire specifici principi e criteri direttivi, fra i quali:

- attribuire alla Banca d'Italia e alla Consob i poteri di vigilanza e di indagine opportuni nonché il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria funzionali a garantire l'efficacia del medesimo regolamento;
- attribuire alle medesime autorità il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi del regolamento.

Si dispone, infine, che dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT annessa al ddl iniziale afferma che le suddette autorità di vigilanza già svolgono le citate funzioni ai sensi del TUF su analoghi fondi comuni di investimento alternativi. Inoltre, il comma 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria. La RT afferma, infine, che, considerato che le suddette autorità di vigilanza godono di autonomia finanziaria e di bilancio, non si ravvisano oneri di alcun tipo a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, premesso che le autorità richiamate dal dispositivo di delega (lettera b)) in attuazione delle norme comunitarie, risultano dotate di piena autonomia finanziaria e di bilancio e che le medesime non ricevono trasferimenti dal bilancio in relazione al loro funzionamento, né risultano inserite tra le pubbliche amministrazioni ai fini di contabilità nazionale, non ci sono osservazioni.

Articolo 14

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base)

L'articolo reca i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega all'attuazione nell'ordinamento della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

In particolare, il Governo è delegato ad estendere l'apparato sanzionatorio attualmente previsto dal Testo Unico Bancario per le violazioni degli obblighi relativi alla trasparenza anche alla violazione degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2014/92/UE, secondo i criteri e principi ivi previsti alle lettere a) -i), fra i quali:

- apportare al Testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385/1993, le modifiche necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia;
- designare la Banca d'Italia quale autorità amministrativa competente, attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla medesima direttiva;
- estendere alle violazioni degli obblighi previsti dalla direttiva le sanzioni amministrative previste dal citato Testo unico;

- avvalersi della facoltà di non applicare la direttiva, se rilevante, alla Banca d'Italia e alla Cassa depositi e prestiti SpA;
- mantenere, ove non in contrasto con la direttiva, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;
- promuovere misure a sostegno dell'educazione finanziaria dei consumatori più vulnerabili, fornendo loro orientamento e assistenza per la gestione responsabile delle loro finanze.

Vengono, inoltre, dettati criteri direttivi specifici con particolare riferimento: al documento informativo sulle spese, per il quale si stabilisce tra l'altro che contenga un indicatore sintetico dei costi complessivi relativo ai costi totali annui del conto di pagamento; al trasferimento del conto di pagamento; alla disciplina del conto di pagamento. Nel dare attuazione alle previsioni della direttiva che prevedono l'implementazione di siti internet di confronto delle spese, si impone di fare riferimento per quanto possibile alle iniziative private.

Infine, per quanto concerne il conto di base, il Governo deve - tra l'altro - estendere il diritto di accesso a un conto di pagamento, tenuto conto delle specifiche circostanze, anche a soggetti diversi dai consumatori.

Il comma 2 reca una clausola di neutralità.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 3540 riferisce che l'articolo è volto a recepire le disposizioni della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

La direttiva 2014/92/UE (cosiddetta *Payment Accounts Directive*, PAD) ha ad oggetto, in particolare, tre profili, tutti riconducibili alla materia che nel nostro ordinamento è regolata dalla normativa sulla trasparenza e correttezza dei servizi bancari e finanziari:

- la trasparenza e comparabilità delle spese addebitate ai consumatori per i conti di pagamento detenuti nell'Unione (capo II);
- il trasferimento del conto di pagamento all'interno di uno Stato membro e le norme per agevolare l'apertura di un conto di pagamento transfrontaliera da parte dei consumatori (capo III);
- le norme e le condizioni in base alle quali gli Stati membri devono garantire il diritto dei consumatori dell'UE di aprire e usare un conto di pagamento con caratteristiche di base (capo W).

Certifica poi che la norma, che contiene i principi e i criteri direttivi per il recepimento direttiva PAD, è riferita integralmente a modifiche normative di carattere ordinamentale, che incidono su soggetti privati, non comportando, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Peraltro, precisa che i soggetti pubblici interessati, in quanto alle attività di controllo da espletare (Banca d'Italia) provvederanno alle attività medesime con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di adempimenti istituzionali già svolti in virtù del ruolo di autorità di vigilanza.

Al riguardo, andrebbero acquisite rassicurazioni in ordine alle possibili modalità attuative delle misure previste in materia di assistenza e di educazione finanziaria, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Sul punto, considerato che la stessa relazione illustrativa richiama espressamente il considerando (49) della direttiva PAD, che non sembrerebbe escludere obblighi specifici a

carico degli Stati (i quali “dovrebbero promuovere misure a sostegno dell'educazione dei consumatori più vulnerabili, fornendo loro orientamento e assistenza per la gestione responsabile delle loro finanze”), andrebbero richieste conferme in merito alla effettiva neutralità delle iniziative previste alla lettera i), punto 6.

In proposito, posto che il dispositivo reca al comma 2 una clausola di neutralità riferita al complesso della delega, andrebbero richiesti gli elementi e dati idonei a comprovare che alcun tipo di onere aggiuntivo sia suscettibile di riflettersi - nemmeno nel medio periodo - per effetto delle norme ivi previste, ovvero, che eventuali oneri previsti a carico delle amministrazioni pubbliche, possano essere comunque sostenuti a valere delle sole risorse per loro già previste dalla legislazione vigente⁷.

Articolo 15

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2006/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, e per l'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006)

Il comma 1 contiene i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della "quarta direttiva antiriciclaggio" - direttiva (UE) 2015/849 - e per adeguare la normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/847 che completa la normativa antiriciclaggio con riferimento ai dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi.

Ai fini dell'esercizio delle deleghe, la norma individua, tra gli altri, i seguenti principi e criteri direttivi (comma 2):

- attribuire al Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), operante presso il Ministero dell'economia, il ruolo di organismo preposto all'elaborazione dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo [lett. a) n. 1];
- prevedere che gli esiti dell'analisi nazionale del rischio siano documentati, aggiornati e messi a disposizione degli organismi di autoregolamentazione interessati e dei soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva UE 2015/849 [lett. a), n. 2];
- aggiornare l'elenco dei soggetti destinatari degli obblighi, al fine di assicurare la proporzionalità e l'efficacia delle misure [lett.b];
- prevedere l'obbligo di istituire un punto di contatto centrale - con riferimento agli emittenti di moneta elettronica e ai prestatori di servizi di pagamento di altro Stato UE, operanti sul territorio nazionale senza stabile insediamento²¹ - in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Viene attribuita alla Banca d'Italia il compito di adottare la relativa disciplina di attuazione [lett. c), nn. 3.1 e 3.2];
- prevedere che le persone giuridiche ottengano e conservino informazioni adeguate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva, prevedendo che tali informazioni siano registrate, a cura del legale rappresentante, in un'apposita sezione del registro delle imprese e rese tempestivamente disponibili alle autorità competenti [lett. d), nn. 1 e 2];

⁷ In proposito, sia pure solo generiche rassicurazioni in tal senso sono state fornite dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame in commissione nel corso dell'esame in prima lettura. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, resoconto della V Commissione, 22 marzo 2016, pagina 54.

- prevedere che, per i *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali per l'ordinamento nazionale, le informazioni riguardanti i medesimi *trust* siano registrate in un'apposita sezione del registro delle imprese e rese accessibili alle autorità competenti [lett. d), n. 4];
- prevedere che i soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva UE 2015/849 assolvano all'obbligo di conservazione dei dati garantendo la completa e tempestiva accessibilità degli stessi e la loro utilizzabilità da parte delle autorità competenti anche attraverso la semplificazione degli adempimenti per la conservazione dei predetti dati e per l'integrazione di banche dati pubbliche esistenti [lett. e];
- prevedere che l'Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d'Italia cooperi con gli analoghi organismi di altri Stati scambiando ogni informazione, impiegando canali protetti di comunicazione e tecnologie avanzate per l'incrocio dei dati [lett. f), n. 2];
- rafforzare gli strumenti di salvaguardia della riservatezza e della sicurezza dei segnalanti, delle segnalazioni di operazioni sospette, dei risultati delle analisi e delle informazioni acquisite anche negli scambi con le unità di informazione finanziaria [lett.g)];
- prevedere una ridefinizione del sistema delle sanzioni amministrative previste in materia dal D. Lgs. 231/2007, al fine di garantire il rispetto dei principi di *ne-bis in idem* sostanziale e di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni [lett. h];
- possibilità di stabilire limitazioni al diritto di accesso ai dati personali garantito dall'art. 7 del Codice della privacy, il decreto legislativo n. 196 del 2003 [lett. i];
- l'adozione di una disciplina organica sulle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi usati, svolto da operatori non soggetti alla disciplina generale in materia prevista dalla legge n. 7 del 2000 [lett. l];
- estendere la disciplina attuativa anche alle attività esercitate *online* [lett. m];
- apportare le necessarie modifiche alle vigenti disposizioni attuative anche tenendo conto degli standard internazionali del GAFI, degli strumenti degli altri organismi attivi nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, delle risoluzioni ONU e delle decisioni dell'Unione europea, nonché della necessità di garantire alle autorità pubbliche meccanismi di cooperazione e raccordo nella lotta agli indicati fenomeni illeciti [lett. n].

Dall'attuazione delle norme e dai relativi decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovano compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009 (comma 3).

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 3540 afferma che l'articolo in esame contiene una delega al Governo per il recepimento della direttiva UE 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE, e l'attuazione del Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il Regolamento (CE) 1781/2006.

Conferma che le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Piuttosto, la RT sottolinea che la prevista ristrutturazione del sistema di sanzioni amministrative, secondo i principi e criteri di cui al comma 2, lettera h), è suscettibile di determinare un maggior gettito per l'erario, seppure allo stato non quantificabile.

A tal proposito, la RT evidenzia poi che la realizzazione degli strumenti telematici di acquisizione dell'informazione, gestione dell'istruttoria e della conservazione del dato, e la successiva consultazione, potranno beneficiare di un elevato livello di riuso delle soluzioni informatiche già erogate dal braccio tecnologico delle Camere di Commercio (Infocamere) e largamente utilizzate da imprese e professionisti.

Si sottolinea, infine, che la platea dei soggetti coinvolti nell'adempimento coincide con buona approssimazione con le società soggette all'obbligo del deposito del bilancio annuale presso le Camere di Commercio (circa 1 milione).

Pertanto, sulla scorta delle precedenti considerazioni, i costi connessi all'approntamento degli strumenti informatici (*start-up* progettuale) sono valutati assolutamente marginali e assorbibili nella abituale programmazione di evoluzione dei sistemi informativi delle Camere di Commercio.

Per quanto concerne, invece, i costi amministrativi connessi ai processi di istruttoria svolta dalle Camere di Commercio, alla gestione operativa della azione di raccolta del dato e assistenza ad imprese e professionisti (anche in considerazione della novità dell'adempimento e delle complessità connesse all'informazione), alla gestione ed erogazione del servizio di consultazione in favore dei soli soggetti titolati (anche tramite specifiche procedure di accreditamento e fruizione dei dati), si prevede che essi trovino copertura nell'ambito di specifici diritti di segreteria relativi all'adempimento di comunicazione e al servizio di consultazione, secondo l'abituale modello di gestione previsto per il Registro Imprese.

In particolare, nella determinazione dei costi di gestione è necessario distinguere le due fasi di invio dell'informazione e di consultazione

Per la prima fase (invio dell'informazione) si fa riferimento, come elemento di base, al costo associato all'istruttoria complessiva alla cui determinazione concorrono:

- l'impegno del personale delle CCIAA per le verifiche formali delle informazioni presentate per via telematica prima della loro iscrizione (si cita, a titolo esemplificativo, l'attività di verifica delle procure inviate in formato digitale dai professionisti che operano per conto delle imprese);
- le attività di supporto e assistenza erogate tramite le strutture di *Contact Center* e la gestione dei sistemi di invio e di pagamento telematici.

Tale costo si può determinare (in coerenza con altri adempimenti e sulla base degli importi già previsti dalla normativa vigente per il Registro Imprese) in un importo pari a circa 10-12 euro a pratica/comunicazione (diritti di segreteria e tariffa).

In merito alla seconda fase (consultazione) i parametri di riferimento (sempre in coerenza di importi assimilabili già previsti dalla normativa vigente per il Registro Imprese) possono essere determinati in circa 1 euro per operazione di consultazione (diritti di segreteria e tariffa). A tali costi concorrono:

- le attività di supporto e assistenza erogate tramite le strutture di *Contact Centre*;

- la gestione dei sistemi di riconoscimento, consultazione e di pagamento telematici;
- la gestione delle attività di tracciatura e monitoraggio delle operazioni di consultazione.

La norma reca la clausola di invarianza finanziaria. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo, la RT evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora, infatti, uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovano compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Al riguardo, va sottolineato *in primis* che il dispositivo è corredato da una specifica clausola di neutralità, per cui è stabilito che dall'attuazione della delega non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale proposito, va sottolineato che l'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità prescrive che ogni qualvolta nuove norme risultino associarsi a siffatte clausole debbano accompagnarsi ad una RT recane l'illustrazione degli elementi e dei dati che siano idonei a suffragarne l'effettiva sostenibilità.

Per i profili di quantificazione, premesso le Camere di commercio rientrano a pieno titolo nell'ambito delle pubbliche amministrazioni considerate tali a fini di contabilità nazionale (Sottosettore "Amministrazioni locali"), va segnalato che, relativamente agli oneri prevedibili in relazione alla raccolta ed elaborazione dei dati (fase dell'invio delle informazione), la RT fornisce solo sommarie indicazioni in merito ai fabbisogni inerenti alle spese di personale (l'impegno per le verifiche formali delle informazioni presentate per via telematica prima della loro iscrizione), in aggiunta a quello relativo alle attività di supporto e assistenza, erogate tramite le strutture di *Contact Center*, nonché a quello per la gestione dei sistemi di invio e di pagamento telematici: pervenendo alla determinazione (in coerenza con altri adempimenti e sulla base degli importi già previsti dalla normativa vigente per il Registro Imprese) di un importo "unitario" previsto pari a circa 10-12 euro a pratica/comunicazione.

Per contro, relativamente alla prevista "compensazione" delle citate spese, la RT riferisce che gli enti camerali dovrebbero farvi fronte, avvalendosi dell'intero gettito derivante dal sistema di tariffe e diritti di segreteria istituiti *ad hoc*, per l'accesso e consultazione dei dati. Non fornendo però indicazioni aggiuntive, oltre all'importo unitario dei citati diritti previsto (1 euro per comunicazione/accesso alla consultazione) e alla platea potenziale di utenti (1 milione di utenti), tacendo invece sul numero "medio" annuo ipotizzabile delle richieste di "accesso" alle informazioni.

Per i profili di copertura, pur considerando le rassicurazioni fornite nel corso dell'esame in prima lettura⁸, andrebbero richiesti i dati idonei a dimostrare l'integrale copertura - anche sotto il profilo cronologico - degli oneri previsti tramite il sistema degli incassi tariffari.

⁸ Nel corso dell'esame in prima lettura, il rappresentante del Governo si è limitato a ribadire che il meccanismo tariffario indicato dalla RT risulta idoneo ad assicurare la copertura dei costi amministrativi delle Camere di commercio per la gestione e raccolta dei dati e per l'assistenza alle imprese, sia in termini quantitativi che dal punto

A tale proposito, sarebbero pertanto utili chiarimenti da cui sia possibile trarre prime indicazioni - sia pure sommarie - in merito ai distinti fabbisogni di spesa che le Camere di commercio si troveranno ad affrontare a partire dal 2016 e, soprattutto, all'ammontare delle risorse che gli stessi organi potranno trarre dalla istituzione di specifici diritti di segreteria per l'accesso al *database* una volta che lo stesso risulti approntato, in considerazione degli importi unitari dei diritti ivi ipotizzati dalla RT, nonché della platea potenziale di utenti (circa 1 milione) e delle stime ipotizzate in merito agli accessi annui alle informazioni.

Per quanto concerne poi le funzioni attribuite agli altri soggetti pubblici interessati dalle norme in esame (Comitato di sicurezza finanziaria del MEF e Infocamere in particolare), non si formulano osservazioni, tenuto conto di quanto evidenziato dalla RT e tenuto conto della clausola di salvaguardia finanziaria che dovrebbe attivarsi solo nel caso in cui gli schemi di decreto legislativo attuativi dovessero determinare nuovi, o maggiori, oneri non previsti (articolo 17, comma 2, della legge 196/2009).

Sul punto, occorre tuttavia sottolineare che, a rigore, il previsto rinvio della quantificazione degli effetti finanziari delle leggi di delega al momento della emanazione dei relativi schemi di decreto attuativo, e, perciò, differendone anche la relativa verifica in sede parlamentare, risulterebbe possibile, ai sensi del richiamato articolo 17, comma 2, della legge di contabilità, solo allorché si sia in presenza di una "particolare complessità della materia trattata".

Articolo 16

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)

Il comma 1 stabilisce che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nel rispetto dei principi e dei criteri della direttiva medesima, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) adottare le definizioni di residuo della lavorazione e di residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura introdotte dalla direttiva (UE) 2015/1513, al fine di consentire la massima utilizzazione delle opportunità di impiego di residui per produrre biocarburanti;
- b) valutare la possibilità di concorrere all'adempimento degli obblighi di cui alla direttiva 98/70/CE (riduzione delle emissioni prodotte dai carburanti del 6 per cento entro il 31 dicembre 2020), anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, secondo quanto previsto dalla medesima direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1513, attraverso una regolamentazione specifica che eviti la competizione tra biocarburanti e risorse alimentari.

La RT non considera la disposizione, inserita durante l'esame in prima lettura.

di vista dell'allineamento temporale tra le spese e l'acquisizione delle necessarie risorse finanziarie".Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, resoconto della V Commissione, 22 marzo 2016, doc. cit.

Al riguardo, andrebbe acquisito un chiarimento dal Governo in ordine alle possibili modalità attuative della norma, con particolare riferimento alle misure che potrebbero essere adottate per la riduzione delle emissioni con l'utilizzo dei biocarburanti nel trasporto aereo. Ciò al fine di verificare se sia previsto il ricorso a misure, quali ad esempio quelle di carattere fiscale o tariffario, di cui andrebbe valutata la neutralità finanziaria.

Articolo 17

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera)

L'articolo 17 è stato introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, ove si è proceduto ad inserire, nell'allegato B il riferimento alla direttiva 2015/2193/UE, relativa alla limitazione delle emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti originati da impianti di combustione medi.

L'articolo prevede che, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva, il Governo provveda anche al riordino del quadro normativo degli stabilimenti aventi emissioni in atmosfera in cui si colloca la disciplina degli impianti di combustione medi.

La norma, oltre a richiamare, in quanto compatibili, i principi e criteri posti dall'articolo 1, comma 1, pone i seguenti principi e criteri direttivi specifici, in base ai quali il Governo è tenuto a:

- aggiornare la disciplina generale relativa agli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
- razionalizzare le procedure che riguardano l'autorizzazione degli stabilimenti, anche nell'ottica di garantire un coordinamento con le norme in materia di autorizzazione unica ambientale;
- aggiornare l'Allegato I alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riducendo i valori limite vigenti di emissione alla luce delle migliori tecnologie disponibili, con priorità per gli impianti di combustione e per la classificazione delle sostanze inquinanti;
- riconoscere agli impianti di combustione medi esistenti un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi sul piano tecnico alle nuove prescrizioni;
- aggiornare il sistema delle sanzioni penali e amministrative previsto dalla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in modo da assicurare l'effettività, la proporzionalità e la dissuasività delle misure sanzionatorie relative agli stabilimenti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale. È altresì previsto che si tenga conto delle sanzioni previste per violazioni di analoga natura commesse nell'esercizio degli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, nonché dello specifico impatto emissivo degli stabilimenti da disciplinare

La RT non considera la norma.

Nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, il rappresentante del Governo⁹ ha confermato che le previsioni in materia di autorizzazioni, di controlli e di sanzioni per gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale non determineranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché la norma, che è volta a realizzare una semplificazione e

⁹ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, Commissione Bilancio, tesoro e programmazione (V), 20 aprile 2016.

razionalizzazione delle attuali procedure autorizzative e di controllo, estendendo tali semplificazioni a tutti gli stabilimenti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, determinerà una riduzione degli attuali oneri sia per le competenti autorità pubbliche, sia per i gestori degli stabilimenti stessi.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 18

(Attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio)

Il comma 1 autorizza il Governo, ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera c), e 35, comma 1, della legge n. 234 del 2012, a dare attuazione alla direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo, che abroga la direttiva 96/98/CE.

La direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento disciplina fra l'altro gli strumenti volti a migliorare la sicurezza in mare e a prevenire l'inquinamento marino. La direttiva si applica all'equipaggiamento a bordo delle navi UE, che deve essere conforme ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza degli strumenti internazionali. Tale conformità è dimostrata mediante apposite procedure di valutazione, che gli Stati membri affidano alla responsabilità dei fabbricanti ricorrendo ad appositi organismi notificati. Gli Stati membri, inoltre, adottano le misure necessarie a garantire che l'equipaggiamento presente a bordo delle navi battenti la loro bandiera sia conforme ai requisiti degli strumenti internazionali, anche assicurandosi che il fabbricante abbia effettuato, mediante un organismo notificato, la prescritta valutazione di conformità. Gli Stati membri, altresì, notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati ad eseguire compiti di valutazione della conformità e designano un'autorità di notifica responsabile per l'elaborazione e per l'attuazione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione. Infine, in relazione all'equipaggiamento marittimo gli Stati membri svolgono la vigilanza di mercato conformemente al quadro UE in materia. Tale vigilanza può comprendere verifiche documentali, controlli sull'equipaggiamento marittimo che reca il marchio di conformità, sia esso o no installato a bordo delle navi, controlli su campioni. Gli Stati membri garantiscono che gli organismi da essi notificati partecipino ai lavori del gruppo settoriale europeo, direttamente o mediante rappresentanti all'uopo designati.

La RT non analizza l'articolo, inserito in prima lettura.

Il Governo ha sottolineato durante l'esame in prima lettura¹⁰ che agli adempimenti amministrativi e di controllo che sono richiesti per l'attuazione della direttiva in esame si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché il complesso delle attività ispettive di vigilanza del mercato condotte con l'impiego del personale del Corpo delle Capitanerie di porto costituisce una funzione ordinariamente svolta nel quadro delle attività di istituto condotte anche dagli Uffici marittimi periferici, mentre gli oneri relativi alle attività di valutazione ed autorizzazione degli organismi notificati saranno posti a totale carico degli organismi medesimi, così come gli oneri relativi

¹⁰ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, Bilancio, tesoro e programmazione (V), 20 aprile 2016.

alle attività di certificazione e di ispezione richieste dagli armatori saranno posti a totale carico dei soggetti richiedenti.

Al riguardo, alla luce di tali chiarimenti, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 19

(Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato)

L'articolo introdotto nel corso dell'esame in Commissione nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei Deputati delega il Governo, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione in esame, a dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI in tema di lotta alla corruzione nel settore privato. Analoga delega era già stata prevista dall'art. 28 della legge comunitaria 2007 (legge 25 febbraio 2008, n. 34); il termine di attuazione è scaduto il 21 marzo 2009.

L'attuazione della delega dovrà:

a) prevedere, tenendo conto delle disposizioni incriminatrici già vigenti, che sia punito chiunque promette, offre o dà, per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti a un soggetto che svolge funzioni dirigenziali o di controllo o che comunque presta attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati, affinché esso compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;

b) prevedere che sia altresì punito chiunque, nell'esercizio di funzioni dirigenziali o di controllo, ovvero nello svolgimento di un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, presso società o enti privati, sollecita o riceve, per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti, ovvero ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;

c) prevedere la punibilità dell'istigazione alle condotte di cui alle lettere a) e b);

d) prevedere che per il reato di corruzione tra privati siano applicate la pena della reclusione non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a tre anni, nonché la pena accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività nei confronti di colui che esercita funzioni direttive o di controllo presso società o enti privati, ove già condannato per le condotte di cui alle lettere b) e c);

e) prevedere la responsabilità delle persone giuridiche in relazione al reato di corruzione tra privati, punita con una sanzione pecuniaria non inferiore a duecento quote e non superiore a seicento quote nonché con l'applicazione delle sanzioni amministrative interdittive di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il comma 2 stabilisce che sullo schema del decreto legislativo di recepimento della decisione quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il comma 3 prevede che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di copertura, ritenuto che le disposizioni in esame, ai fini dell'esercizio della delega legislativa attuativa della decisione quadro 2003/568/GAI, si limitano alla individuazione, tra i principi e criteri direttivi, dei profili sanzionatori relativi alle attività di corruzione tra soggetti privati, non si hanno osservazioni da formulare, stante

il contenuto ordinamentale delle stesse e tenuto conto della clausola di neutralità finanziaria in indicata al comma 3.

Ad ogni modo, richiamando quanto espressamente previsto dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità, sembrerebbe opportuna l'acquisizione dei dati confermativi circa l'effettiva possibilità di dare attuazione alla delega senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mediante l'utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche interessate dalle norme, delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie che sono già disponibili a legislazione vigente¹¹.

Articolo 20

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno)

Il comma 1 prevede che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno, il Governo si attiene, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- siano garantiti idonei standard di trasparenza, efficienza e rappresentatività;
- lo Statuto della SIAE e degli altri organismi di gestione collettiva preveda efficaci meccanismi di partecipazione dei relativi membri al processo decisionale dell'organismo;
- gli importi dovuti ai titolari dei diritti siano distribuiti regolarmente e non oltre 9 mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale i proventi sono stati incassati;
- gli importi dovuti ai titolari dei diritti siano ripartiti con criteri di economicità;
- siano individuati sistemi efficienti di risoluzioni delle controversie alternative al contenzioso in ordine alle condizioni di licenza o alle violazioni dei contratti;
- venga riformata l'attività di riscossione in modo da aumentarne l'efficacia e la diligenza, con particolare riferimento all'attività dei mandatari territoriali, garantendo trasparenti modalità di selezione pubblica ed adeguati requisiti di professionalità ed onorabilità;
- siano previste forme di riduzione o esenzione dalla corresponsione di diritti d'autore e di diritti connessi da riconoscere ad organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di 100 partecipanti, ovvero con giovani esordienti o in caso di eventi o ricorrenze particolari;
- siano ridefiniti i requisiti minimi necessari per le imprese che intendano svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi.

La RT non si sofferma sull'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare, considerato che la SIAE non rientra nel perimetro delle pubbliche amministrazioni.

¹¹ Sul punto, si rileva che nel corso dell'esame in prima lettura, la V commissione ha condizionato espressamente il suo assenso favorevole all'ulteriore corso del provvedimento, solo a condizione che la sua attuazione sarebbe avvenuta potendo avvalersi le pubbliche amministrazioni eventualmente coinvolte delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari*, resoconto della V Commissione, 20 aprile 2016, pagina 102.

Articolo 21

(Attuazione della direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio)

Il comma 1 autorizza il Governo, ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera c), e 35, comma 1, della legge n. 234 del 2012, a dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/2203 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio.

La direttiva 2015/2203 obbliga gli Stati membri ad adottare tutte le disposizioni utili affinché:

- le caseine e i caseinati siano commercializzati con le denominazioni ivi specificate soltanto se rispondono alle disposizioni della presente direttiva e alle norme dei relativi allegati I e II;
- le caseine e i caseinati che non soddisfano le norme stabilite nell'allegato I, sezione I, lettere b) e c), nell'allegato I, sezione II, lettere b) e c), o nell'allegato II, lettere b) e c), non siano utilizzati per la preparazione di alimenti e, ove legalmente commercializzati per altri usi, siano denominati ed etichettati in modo da non indurre l'acquirente in errore sulla loro natura, qualità ed uso al quale sono destinati.

Sono previsti specifici obblighi di etichettatura. A tale proposito, gli Stati devono vietare il commercio dei prodotti lattiero-caseari, se le indicazioni non figurano in una lingua facilmente compresa dagli acquirenti dello Stato membro in cui i prodotti sono commercializzati, a meno che tale informazione sia fornita dall'operatore del settore alimentare con altri mezzi.

La RT non si sofferma sull'articolo.

Al riguardo, andrebbero fornite informazioni sulle risorse con cui lo Stato farà fronte ai controlli necessari a verificare il rispetto degli obblighi di etichettatura dei prodotti lattiero-caseari.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Apr 2016

[Elementi di documentazione n. 50](#)

Il bilancio dello Stato 2016-2018. Una analisi delle spese per missioni e programmi

"

[Nota di lettura n. 127](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (**Atto del Governo n. 283**)

"

[Nota di lettura n. 128](#)

A.S. 2299: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca"

"

[Nota di lettura n. 129](#)

A.S. 2287: "Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali"

"

[Elementi di documentazione n. 48/2](#)

La riforma della legge di contabilità. Testo integrato con gli **schemi di decreto legislativo n. 264 e n. 265**, come modificati dalle proposte di parere del Relatore

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 12](#)

Documento di economia e finanza 2016 (**Doc. LVII, n. 4**)

"

[Nota di lettura n. 130](#)

A.S. 2224: "Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario"

"

[Elementi di documentazione n. 51](#)

A.S. 1473: "Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico"

Mag 2016

[Elementi di documentazione n. 52](#)

Revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati (**Atto del Governo n. 295**)

"

[Elementi di documentazione n. 53](#)

A.S. 2344: "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali"

"

[Nota di lettura n. 131](#)

A.S. 2362: "Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione"

"

[Nota breve n. 18](#)

Le raccomandazioni europee sul Programma nazionale di riforma e sul Programma di stabilità 2016 dell'Italia

"

[Nota di lettura n. 132](#)

A.S. 2271: "Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>